

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-894 del 23/02/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE - DITTA DOUGLAS CHERO SPA. ATTIVITÀ: PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI VALVOLE FORGIATE DI VARIO TIPO SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO, LOC. PREDAGLIE
Proposta	n. PDET-AMB-2022-753 del 15/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 – MODIFICA SOSTANZIALE - DITTA DOUGLAS CHERO SPA.

ATTIVITÀ: PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI VALVOLE FORGIATE DI VARIO TIPO SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO, LOC. PREDAGLIE

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

#### Premesso che:

- con determinazione dirigenziale Det-Amb n. 6539 del 13/12/2018 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale) a favore della Ditta DOUGLAS CHERO SPA (C.F. e P.Iva 09358430156), rilasciata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 17541 del 20/12/2018, per l'attività di "*progettazione e costruzione di valvole forgiate di vario tipo*" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto Piacentino, Loc. Predaglie, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in pubblica fognatura;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- con nota prot. n. 13944 del 15/10/2021, acquisita al prot. Arpae n. 159338 in pari data, il Suap dell'Unione Valnure e Valchero ha trasmesso l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, presentata dalla ditta DOUGLAS CHERO SPA (C.F. e P.Iva 09358430156), con sede legale in Carpaneto Piacentino, Loc. Predaglie, per l'attività di "progettazione e costruzione di valvole forgiate di vario tipo" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto Piacentino, Loc. Predaglie, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/2006;
  - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in pubblica fognatura;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

**Considerato che:**

- con nota prot. n. 163001 del 22/10/2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 171871 del 09/11/2021 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa;
- con nota prot. Arpae n. 181651 del 25/11/2021 è pervenuta, da parte della Ditta, la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 183794 del 30/11/2021 questa Agenzia ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione delle integrazioni richieste;
- con nota prot. n. 189767 del 10/12/2021 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta;
- con nota prot. n. 191860 del 14/12/2021 sono stati richiesti chiarimenti in merito alle integrazioni trasmesse, con particolare riferimento alla matrice emissioni in atmosfera;
- con nota prot. n. 198489 del 24/12/2021 sono stati forniti dalla Ditta i chiarimenti richiesti;

**Rilevato che** dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni (rif. Attività n. 15 del 02/02/2022 Sinadoc 28469/2021) risulta che:

- le modifiche riguardanti le emissioni in atmosfera consistono in:
  - dismissione dei seguenti impianti:
    - UNITA' 1 - Impianto di fosfatazione e decapaggio con relativa dismissione delle emissioni in atmosfera annesse (E1 (CP1), E3 (CP1), E14 (CP1), E15 (CP1))
    - UNITA' 1: impianto di lavaggio parti metalliche generante l'emissione E11(CP1);
    - UNITA' 1 – Impianto di molatura e annessa emissione E17 (CP1);
    - UNITA' 4 – Impianto di molatura e annessa emissione E7 (CP4);
  - installazione di n. 4 camini volti all'aspirazione dei fumi della ricarica dei muletti (E23 (CP1), E24 (CP1), E6 (CP2), E10 (CP4)) e n. 1 camino a presidio di due macchine laser nel laboratorio dell'unità 1 (emissione E25(CP1));
  - convogliamento della postazione di saldatura dell'unità 2 attualmente collegata ad E3 (CP2) all'emissione E5 (CP2). A tal riguardo viene precisato che entrambe le emissioni non subiranno variazioni quali quantitative;
- sono ancora temporaneamente dismessi i punti di emissione E4 (CP1), E5 (CP1), E6 (CP1), E7 (CP1), E7bis (CP1), ed E13 (CP1);
- gli impianti collegati alle emissioni sopracitate ed i relativi punti emissione sono tuttora fisicamente presenti nel capannone Unità 1 in quanto al momento, secondo il gestore, risulta antieconomico smantellare le strutture; per tale motivo finché la Direzione aziendale reputerà di dover procedere alla dismissione definitiva, basandosi sui dati relativi al mercato globale, sia gli impianti che i relativi punti di emissione rimarranno presenti ma temporaneamente dismessi;
- l'impianto di aspirazione generante E25 (CP1) è stato progettato in modo da garantire il funzionamento anche in simultanea di entrambe le macchine laser e le condotte collegate ai macchinari sono dotate di serrande a comando manuale allo scopo di isolare il macchinario stesso in caso non funzionasse prevenendo la diluizione degli inquinanti;
- considerata la potenza complessiva degli impianti termici industriali e le modifiche apportate al D.Lgs. 152/06 dal D.Lgs. 183/17, gli impianti termici generanti le emissioni E5, E7b ed E13 del capannone CP1 sono scarsamente rilevanti ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 rientrando nella lettera dd) di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del Decreto stesso, pertanto non sono soggetti ad autorizzazione;
- nell'istanza è stato dichiarato che non sono previste modifiche rispetto alle sostanze, miscele e materie prime e

ausiliarie già utilizzate; al proposito si evidenzia che l'AUA vigente alla lettera i) del punto 2 del dispositivo prescrive che *“non deve essere superato un consumo annuo di solvente sgrassante (che genera l'emissione E11 collocata nel capannone CP1) pari a 200 kg/anno”*;

- nella documentazione integrativa acquisita al prot. Arpae n. 198489 del 24.12.2021 viene indicato un consumo massimo teorico di solvente pari a 8,2 t/anno, tale da far rientrare l'attività nel campo di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06; considerato che è stata indicata una durata annua di giorni di lavorazione per la verniciatura pari a 230, si può stimare una capacità nominale di circa 35,65 kg/g;
- relativamente all'applicabilità di quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D. Lgs 152/06, la ditta comunica di aver provveduto ad esaminare tutte le schede di sicurezza delle materie prime (sostanze o miscele) utilizzate all'interno dei cicli produttivi da cui si originano emissioni (diffuse o convogliate in atmosfera), evidenziando che nessuna sostanza utilizzata risulta *“classificata”*, non rendendo applicabili gli adempimenti previsti dal comma 7-bis dell'art. 271 del D. Lgs 152/06;

**Rilevato altresì che** dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 1 del 20/10/2021 Sinadoc 28469) risulta che:

- l'AUA vigente comprendeva l'autorizzazione, ex art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., per n° 1 scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose in pubblica fognatura S1;
- l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata in quanto, a seguito di modifiche aziendali, sono stati dismessi gli impianti di fosfatazione e decapaggio che davano origine allo scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose (costituito dall'unione di acque reflue industriali con acque reflue domestiche dei servizi igienici);
- conseguentemente a tali modifiche lo scarico S1 recapiterà in pubblica fognatura soltanto le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici del Capannone 1;
- alla luce delle suddette modifiche aziendali non è più necessaria l'AUA per la matrice scarichi, in quanto lo scarico S1, costituito solamente da acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura, non necessita di autorizzazione;

**Atteso che:**

- con nota prot. RT022804-2021-P del 09/11/2021, acquisita al prot. Arpae n. 172051 in pari data, Ireti Spa ha confermato che, data la dismissione dell'impianto di fosfatazione e decapaggio che dava origine allo scarico di acque reflue industriali, lo scarico S1 risulta classificato come domestico, (poiché costituito esclusivamente da acque dei servizi igienici) ed in quanto domestico in pubblica fognatura risulta sempre ammesso;
- con nota prot. n. 201015 del 31/12/2021 è stata richiesta al Servizio Territoriale di Arpae - Distretto di Fiorenzuola la relazione tecnica relativamente alla matrice *“emissioni in atmosfera”*;
- con nota n. 2538 dell'11/01/2022 è stato acquisito il parere favorevole, espresso dal Servizio Territoriale di Arpae, alla modifica sostanziale di cui trattasi, con prescrizioni;
- con nota prot. n. 201038 del 31/12/2021 è stato richiesto al Comune di Carpaneto Piacentino il parere relativamente alla matrice *“emissioni in atmosfera”*;
- con nota prot. n. 227 del 10/01/2022, acquisita al prot. Arpae n. 1717 del 10/01/2022, il Comune di Carpaneto ha trasmesso la comunicazione di compatibilità urbanistica all'attività in ordine alle emissioni in atmosfera ed il parere favorevole alla modifica sostanziale di cui trattasi, per quanto di competenza;
- con nota prot. n. 201040 del 31/12/2021 è stato richiesto all'AUSL di Piacenza il parere di competenza in merito ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza relativamente alla matrice *“emissioni in atmosfera”*;
- con nota prot. n. 17954 dell'11/01/2022, acquisita al prot. Arpae n. 3162 dell'11/01/2022, l'AUSL di Piacenza ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni;
- con nota prot. n. 10722 del 24/01/2022 è stato richiesto al Comune di Carpaneto Piacentino il parere/nulla osta di cui ai commi 4/6 dell'art. 8 della L. 447/1995 relativamente all'impatto acustico;
- il suddetto Comune non ha dato riscontro alla richiesta del parere sopra citato e pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 16 comma 2 della L. 241/1990, lo stesso si intende acquisito;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

- di adottare** ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione dirigenziale Det-Amb n. 6539 del 13/12/2018, in favore della ditta DOUGLAS CHERO SPA (C.F. e P.Iva 09358430156), con sede legale in Carpaneto P.no, Loc. Predaglie, per l'attività di "progettazione e costruzione di valvole forgiate di vario tipo" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto Piacentino, Loc. Predaglie,, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- *autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera* ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione/nulla osta* di cui ai commi 4/6 dell'art. 8 della L. 447/95 in ordine all'impatto acustico;
- di impartire**, per quanto attiene le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### **CAPANNONE 1**

##### **EMISSIONE N. E4 (CP1) IMPIANTO DI LAVAGGIO**

Portata massima	4000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nm <sup>3</sup>

##### **EMISSIONE N. E5 (CP1) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 189 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI**

##### **EMISSIONE N. E6 (CP1) ASPIRAZIONE LAVAGGIO**

Portata massima	2100	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nm <sup>3</sup>

##### **EMISSIONE N. E7 (CP1) RICAMBIO ARIA**

Portata massima	1500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nm <sup>3</sup>

##### **EMISSIONE N. E7B (CP1) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 189 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI**

##### **EMISSIONE N. E8 (CP1) IMPIANTO DI VERNICIATURA**

Portata massima	14500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti Organici Volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm <sup>3</sup>

##### **EMISSIONE N. E9 (CP1) IMPIANTO DI APPASSIMENTO/ESSICCAZIONE**

Portata massima	5500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E10 (CP1) GRANIGLIATRICE**

Portata massima	2500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E13 (CP1) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 246 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI****EMISSIONE N. E16 (CP1) GRANIGLIATRICE**

Portata massima	5000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E18 (CP1) LAVAPEZZI**

Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze alcaline	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E19 (CP1) GRANIGLIATURA**

Portata massima	1500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E20 (CP1) CALDAIA TRADIZIONALE – IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=1027,4 KWT**

Portata massima	2400	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	11	h/g
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E21 (CP1) SALDATURA (2 BANCHI DI SALDATURA E 1 ROBOT DI SALDATURA)**

Portata massima	4500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E22 (CP1) FORNO TRATTAMENTO TERMICO METALLI**

Portata massima	500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E23 (CP1) ASPIRAZIONE RICARICA CARRELLI ELEVATORI**

Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m

**EMISSIONE N. E24 (CP1) ASPIRAZIONE RICARICA CARRELLI ELEVATORI**

Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m

**EMISSIONE N. E25 (CP1) ASPIRAZIONE MACCHINE LASER**

Portata massima	460	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**CAPANNONE 2**

**EMISSIONE N. E1 (CP2) CALDAIA TRADIZIONALE – IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=139,2 KWT**

Portata massima	325	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	11	h/g
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E2 (CP2) CALDAIA TRADIZIONALE – IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=32,3 KWT**

Portata massima	745	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	11	h/g
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E3 (CP2) IMPIANTO ASPIRAZIONE**

Portata massima	50000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	15	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Nebbie di oli	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E4 (CP2) LAVAGGIO PEZZI CON ACQUA CALDA**

Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	9	m

**EMISSIONE N. E5 (CP2) BANCO DI MOLATURA E SALDATURA**

Portata massima	3400	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio (solo fase saldatura)	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) (solo fase	10	mg/Nm <sup>3</sup>

saldatura)

**EMISSIONE N. E6 (CP2) ASPIRAZIONE RICARICA CARRELLI ELEVATORI**

Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m

**CAPANNONE 4**

**EMISSIONE N. E1 (CP4) CABINA DI VERNICIATURA**

Portata massima	8000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E2 (CP4) VERNICIATURA SU GRIGLIATI**

Portata massima	30000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E3 (CP4) VERNICIATURA SU GRIGLIATI**

Portata massima	30000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E4 (CP4) GRANIGLIATURA**

Portata massima	4500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E6 (CP4) GRANIGLIATURA**

Portata massima	16000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E9 (CP4) CALDAIA TRADIZIONALE – IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=2054 KWT**

Portata massima	4800	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	11	h/g
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E10 (CP4) ASPIRAZIONE RICARICA CARRELLI ELEVATORI**

Durata massima giornaliera	4	h/g
----------------------------	---	-----



Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9,5	m

- a) Deve essere adottato ogni accorgimento per contenere la formazione delle emissioni diffuse; in particolare per l'impianto di aspirazione dei fumi di saldatura la velocità di cattura al punto di emissione degli inquinanti deve presentare valori  $\geq 0,5$  m/sec;
- b) al fine di evitare la diluizione degli inquinanti, per le emissioni a servizio di più impianti, in caso di funzionamento non contemporaneo degli stessi, la portata deve essere quella strettamente necessaria;
- c) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E22 (CP1), E1 (CP2) ed E2 (CP2) il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni stante l'utilizzo, come combustibile, di gas di rete (cd. Metano);
- d) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per il Polveri e per gli ossidi di zolfo per E20 (CP1), E9 (CP4) il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni stante l'utilizzo, come combustibile, di gas di rete (cd. metano);
- e) per quanto concerne il banco di molatura generante l'emissione E5(CP2), ai fini di un'efficace funzionamento del dispositivo adottato, i pezzi soggetti alle lavorazioni devono avere dimensioni tali da essere contenuti all'interno dello spazio delimitato dalle pareti aspiranti del dispositivo e/o coerentemente posizionati all'interno del piano di lavoro del presidio;
- f) stanti i bassi consumi previsti per l'impianto a ciclo chiuso generante l'emissione E18 (CP1), dichiarati pari a 300 kg/anno, il gestore può non effettuare monitoraggi finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti per tale emissione;
- g) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica);
- h) i camini di emissione E4 (CP1), E6 (CP1), E7 (CP1), E8 (CP1), E9 (CP1), E10 (CP1), E16 (CP1), E18(CP1), E19 (CP1), E20 (CP1), E21 (CP1), E22(CP1), E25 (CP1), E1(CP2), E2(CP2), E3(CP2), E5(CP2), E1 (CP4), E2 (CP4), E3 (CP4), E4 (CP4), E6 (CP4) ed E9 (CP4) devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- i) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O2 ove previsto;
- j) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
  - umidità - vapore acqueo (H2O): UNI EN 14790:2017
  - polveri: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
  - ossidi di azoto: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
  - monossido di carbonio: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
  - ossidi di zolfo espressi come SO2: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 all.1);
  - Composti organici volatili espressi come Ctot: UNI EN 12619:2013;
  - nebbie di oli: campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759, campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 o campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011;
  - fosfati: campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISTA 98/2 (estensione del DM 25.8.2000 all. 2 per acido solforico) o campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1;
  - sostanze alcaline: campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401;
- k) per i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
  - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati;
- l) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere

ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;

- m) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione. Per le polveri il campionamento dovrà avere durata di almeno un'ora o di un volume pari ad un metro cubo di aria aspirata;
- n) I risultati analitici dei monitoraggi devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- o) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- p) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- q) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E4 (CP1), E6 (CP1), E7 (CP1), E8 (CP1), E9 (CP1), E10 (CP1), E16 (CP1), E19 (CP1), E20 (CP1), E21 (CP1), E25 (CP1), E3(CP2), E5(CP2), E1 (CP4), E2 (CP4), E3 (CP4), E4 (CP4), E6 (CP4) ed E9 (CP4) devono avere una **frequenza almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- r) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- s) la riattivazione degli impianti generanti le emissioni E4(CP1), E6(CP1), E7(CP1) è subordinata a preventiva comunicazione da inviare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza;
- t) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato degli impianti da cui si originano, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare al ST di Arpae di Piacenza l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli monitoraggi. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per il gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  - dare preventiva comunicazione, al ST di Arpae di Piacenza della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;

- u) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- v) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;

- w) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- x) il gestore deve utilizzare esclusivamente prodotti vernicianti pronti all'uso con un contenuto di residuo secco non inferiore al 60% in peso;
- y) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 105 kg/giorno. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al seguente punto z);
- z) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento ed essiccazione, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati (comprensivi del quantitativo dei prodotti per la pulizia delle attrezzature), distinti per capannone, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su appositi registri, con pagine bollate a cura dal ST di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuti a disposizione dei competenti organi di controllo;
- aa) le operazioni di verniciatura, appassimento ed essiccazione devono essere svolte negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri;
- bb) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- cc) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
  - limite emissione annua di COV associato alla attività rientrante nell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06: **8200 Kg/a**;
  - limite emissione diffusa: **25% dell'input di solvente**;
- dd) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere trasmessa al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza:
  - l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza;
  - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 3 alla parte V del D.Lgs. 152/06, comprendente i giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, i quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati comprensivi di quelli impiegati per l'attività di pulizia delle superfici, suddivisi per tipologia, sulla quantità di rifiuti smaltiti, nonché sulle quantità di sostanze organiche volatili emesse complessivamente nell'anno precedente;
- ee) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati **non può superare 60 giorni**;
- ff) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- gg) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- hh) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad **almeno un monitoraggio** di ciascuna delle emissioni E25(CP1);E3 (CP2) ed E5 (CP2), nelle condizioni di esercizio più gravose, effettuati sede di messa a regime degli stessi;
- ii) **entro il 30.6.2022** devono essere presentate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza una analisi di fattibilità o meno di quanto disposto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/06 per gli impianti interessati, nonché la relativa tempistica di attuazione;

### 3. di fare salvo che:

- - l'ambiente di lavoro deve essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;

- il gestore deve acquisire e conservare le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate aggiornate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

**4. di demandare** al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

**5. di dare atto che:**

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**